Bilanci 2022: approvazione entro il 2 maggio 2023

Nella pianificazione dell'attività degli studi professionali risulta centrale il termine per l'approvazione dei bilanci perché a esso è collegata una serie di adempimenti prodromici e conseguenti.

Il **calendario del 2023** risulta peculiare perché i bilanci al 31 dicembre 2022 dovranno essere approvati **entro il 2 maggio 2023**, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 29 giugno 2023, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato "ovvero" lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l'assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell'art. 2478-*bis* c.c. stabilisce che il bilancio è **presentato ai soci** entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Prendendo in considerazione l'ipotesi maggiormente frequente – quella dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare – è da osservare come, ai fini dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i 120 giorni massimi normativamente previsti scadrebbero il 30 aprile 2023. Questo giorno, però, cade di domenica, ed è festivo anche il successivo primo maggio.

Rispetto a tali circostanze è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2963 comma 3 c.c., in materia di computo dei termini di **prescrizione**, "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo".

L'art. 1187 c.c., inoltre, stabilisce che "il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione".

A fronte di ciò, si osserva come al principio di cui all'art. 2963 comma 3 c.c. sia stata attribuita **valenza generale** (*cfr*. Cass. n. 24375/2010).

Si è, inoltre, sottolineato come l'art. 1187 comma 2 c.c. sia suscettibile di essere "inteso nel senso che – dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine – il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo" (così Cass. n. 9572/2015).

Appare, quindi, legittima una eventuale convocazione dell'assemblea il **primo giorno feriale successivo** al 30 aprile 2023, ossia il 2 maggio 2023.

Una logica inversa sembra, invece, da seguire con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio (il 2 maggio 2023) e che richiedono il rispetto di un **intervallo di tempo minimo**.

In tali casi, infatti, la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza comporterebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.

Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati "a ritroso", la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo **cronologicamente antecedente** (*cfr.*, sul punto, le precisazioni fornite, tra le altre, da Cass. n. 14767/2014 con riguardo ai termini processuali di cui all'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.).

La **comunicazione del progetto** di bilancio, con la relativa relazione, ai controllori (sindaci e/o revisori), da effettuarsi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (*ex* art. 2429 comma 1 c.c.), vale a dire il 2 aprile 2023, anch'esso coincidente con una domenica, dovrà quindi essere effettuata entro il precedente 1° aprile 2023.

Per la medesima ragione, il termine per il deposito del progetto di bilancio con i relativi allegati presso la sede sociale, richiesto **"durante"** i 15 giorni che precedono l'assemblea (*ex* art. 2429 comma 3 c.c.), dovrà ritenersi anticipato dal 16 al 15 aprile 2023.

Indicazioni specifiche per Registro Imprese e Agenzia delle Entrate

Occorre, infine, ricordare che taluni adempimenti in tema di approvazione del bilancio coinvolgono il Registro delle imprese e l'Agenzia delle Entrate.

Rispetto a essi è da tenere presente che:

- *ex* art. 3 comma 2 del Dpr 558/99, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo **giorno lavorativo successivo**;
- *ex* art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011 convertito, gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del

Ministero dell’Economia, comprese le Agenzie fiscali – ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici – i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

(MF/ms)